



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria**  
**SEZIONE TECNICA**

**ORDINANZA N°04/2018**

**Porto di Scauri (Pantelleria)**

**NORME RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE, ORMEGGI  
E SOSTA UNITA' NAVALI, CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE.**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria:

- VISTO** il Decreto Presidenziale Regionale 01 Giugno 2004, classificazione dei porti di Categoria II classe III, ricadenti nell'ambito del Territorio della Regione Sicilia;
- VISTO** il verbale n. 34 del 09/06/2017 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Regione Siciliana per la consegna al Comune di Pantelleria dello specchio acqueo e parte della banchina a giorno del porto di Scauri per la realizzazione del GAC Isole di Sicilia Infrastrutturazione Minore dei Luoghi di Sbarco;
- VISTA** la C.D.M. nr.138/03 del 16/05/2003 rilasciata dall' Assessorato Territorio Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Regione Siciliana alla Soc. Cantieri Navali Esposito;
- VISTA** la nota prot. 3974/2017 del 07/03/2017 con il quale il Comune di Pantelleria richiedeva all'Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente la consegna dello specchio acqueo per l'istallazione di arredi portuali per la pubblica fruibilità in sicurezza del porto;
- VISTA** il verbale n. 21 del 12/04/2017 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Regione Siciliana per la consegna dello specchio acqueo al Comune di Pantelleria;
- VISTA** la relazione tecnica del Comune di Pantelleria, Tav. nr. R01 del 03.05.2017;
- VISTA** la nota prot. 10651 del 27/11/2017 del Comune di Pantelleria per la riconsegna formale alla Regione Siciliana dello specchio acqueo all'interno del quale sono state eseguite e certificate le opere infrastrutturali *de quo*;
- VISTA** l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino dell'illuminazione del Porto di Scauri di cui al fg. prot 61107 del 07/12/2017 del Assessorato delle Infrastrutture della Mobilità - Servizio 8 – Regione Siciliana;
- VISTA** l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto antincendio del Porto di Scauri;
- VISTO** il provvedimento prot n. 2353/2011 del 29/04/2017 con il quale il Prefetto della Provincia di Trapani approva il Piano di Sicurezza art 8 D.Lgs n° 203/2007 per il Porto di Pantelleria e Scauri;
- VISTA** la propria ordinanza n.17/2010 del 12/11/2010 recante la “Regolamentazione delle competenze nei Porti di Pantelleria/Scauri”;
- VISTA** la propria ordinanza n.10/2016 del 09/08/2016 recante la “Regolamentazione delle riprese in ambito portuale”;

- SENTITE** rappresentanze degli operatori del mare, concessionari, pescatori, cluster marittimo durante la riunione del 13.03.2018;
- RITENUTO** opportuno dover disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, per prevenire il verificarsi di possibili incidenti e di salvaguardare la vita umana in mare, delle cose e dell'ambiente marino;
- VISTA** la convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) adottata e resa esecutiva con Legge 21.12.1977 n.1085;
- VALUTATO** il contesto e le reali esigenze sociali locali, nonché le ragioni ad uso pubblico che hanno permesso l'installazione della cateneria del porto, si ritiene opportuno regolamentare gli aspetti relativi alla sicurezza in ambito portuale, attraverso la disciplina del ricovero, del transito e degli ormeggi da parte della marineria locale da pesca e da diporto, nonché l'uso delle banchine del porto anche per finalità commerciali. Quindi, regolamentare altresì l'accesso di veicoli e persone all'interno dell'area portuale di Scauri, al fine di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l'incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza portuale;
- VISTO** il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto n° 327 del 30.03.1942, ed in particolare gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59, 62, 67 e 72 del relativo Regolamento di Esecuzione.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

#### **(Destinazione d'uso)**

Si premette che gli arredi portuali (cateneria) presenti all'interno del porto di Scauri sono posti ad una distanza che varia da circa 10 metri a 15 metri dalla banchina.

Pertanto, le banchine di ormeggio del suddetto Porto, potranno essere utilizzate secondo la sottoelencata suddivisione in "zone", contraddistinte da lettere:

- **ZONA L:** banchine ad ormeggio libero e gratuito, alle seguenti tassative condizioni:
  - a) previa comunicazione dei dati personali, presso la sezione distaccata della Guardia Costiera all'interno del Porto di Scauri, reperibile in orario d'ufficio al numero 0923.697429, o in alternativa al numero 0923.911027;
  - b) che l'unità venga ormeggiata in sicurezza in funzione della lunghezza fuori tutto (lft), come sotto stabilito;
  - c) che l'unità ormeggiata o da ormeggiare sia munita di tutti i documenti in corso di validità sia per lo scafo, che per il/i motore/i;
  - d) che l'unità sia attrezzata delle previste dotazioni di sicurezza;
  - e) in considerazione delle capacità ricettive del porto, all'interno di queste zone ed in funzione degli spazi disponibili non è consentito l'ormeggio di più di un'unità appartenente al medesimo proprietario, come desumibile dalla documentazione di proprietà e/o in sostituzione in funzione del certificato assicurativo;
  - f) per le stesse ragioni di cui al punto e) non è consentito l'ormeggio di unità appartenenti ad associazioni a qualunque titolo costituite, ad eccezione dei sodalizi nautici, come desumibile dalla documentazione di proprietà e/o in sostituzione in funzione del certificato assicurativo.

Tale zona **L**, per ragioni di sicurezza, è stata suddivisa in sotto aree, come meglio specificate di seguito:

- **ZONA L1:** in caso di condizioni meteorologiche favorevoli, nel limite massimo di mare 1 e vento 1 (scala Beaufort), è consentito l'ormeggio su tutto il tratto di banchina ai natanti di lunghezza massima 5mt fuori tutto, o a natanti di lunghezza maggiore a condizione che l'ormeggio avvenga di fianco alla banchina ed in ogni caso non dev'essere ostacolata l'imboccatura del Porto. Si precisa, tuttavia, che coloro i quali ormeggeranno la propria unità in tale banchina, sono già anticipatamente diffidati a disormeggiare tempestivamente in caso di condizioni meteorologiche diverse da quelle sopra indicate ed in particolare al presentarsi dei venti provenienti da SUD. Gli stessi

saranno direttamente e personalmente responsabili per qualsiasi danno possa derivare, a causa del proprio ormeggio, alla propria barca o a quella di terzi, nonché alle infrastrutture portuali;

- **ZONA L2: lato terra** è consentito l'ormeggio alle unità della lunghezza massima consentita dalla catenaria, senza ostacolare l'utilizzo degli scali di alaggio. I fruitori di tale specchio acqueo sono obbligati all'attracco nel modo c.d. "all'andana", di prua o di poppa (ovverosia, perpendicolare alla banchina) assicurandosi alla banchina e alla catenaria pubblica; mentre **lato mare in via del tutto eccezionale** e solo in caso di condizioni metereologiche favorevoli, nel limite massimo di mare 1 e vento 1 (scala Beaufort), è consentito l'ormeggio alle unità della lunghezza massima di 4 mt, senza ostacolare l'utilizzo degli scali di alaggio. I fruitori di tale specchio acqueo sono obbligati all'attracco nel modo c.d. "all'andana", di prua o di poppa (ovverosia, perpendicolare alla banchina) assicurandosi alla catenaria pubblica e con l'obbligo di utilizzo di un adeguato numero di ancore. Si precisa, tuttavia, che i fruitori sono già anticipatamente diffidati a disormeggiare tempestivamente in caso di condizioni metereologiche avverse ed in particolare al presentarsi dei venti provenienti da SUD. Gli stessi saranno direttamente e personalmente responsabili per qualsiasi danno possa derivare, a causa del proprio ormeggio, alla propria barca o a quella di terzi, nonché alle infrastrutture portuali;

- **ZONA L3:** su questo tratto di banchina, compreso tra la zona D e la zona GAC, è consentito l'ormeggio, esclusivamente lato banchina, alle unità della lunghezza massima consentita dalla catenaria. I fruitori di tale specchio acqueo sono obbligati all'attracco nel modo c.d. "all'andana", di prua o di poppa (ovverosia, perpendicolare alla banchina) assicurandosi alla banchina e alla catenaria pubblica;

- **ZONA L4: lato terra** è consentito l'ormeggio alle unità della lunghezza massima consentita dalla catenaria, **ad esclusione** del tratto di banchina corredato delle scale utili all'imbarco e allo sbarco persone/cose, che dovrà rimanere permanentemente libero. I fruitori di tale specchio acqueo sono obbligati all'attracco nel modo c.d. "all'andana", di prua o di poppa (ovverosia, perpendicolare alla banchina) assicurandosi alla banchina e alla catenaria pubblica; mentre **lato mare in via del tutto eccezionale** e solo in caso di condizioni metereologiche favorevoli, nel limite massimo di mare 1 e vento 1 (scala Beaufort), è consentito l'ormeggio alle unità della lunghezza massima di 4 mt, senza ostacolare le manovre cinematiche all'interno del porto. I fruitori di tale specchio acqueo sono obbligati all'attracco nel modo c.d. "all'andana", di prua o di poppa (ovverosia, perpendicolare alla banchina) assicurandosi alla catenaria pubblica e con l'obbligo di utilizzo di un adeguato numero di ancore. Si precisa, tuttavia, che coloro i quali ormeggeranno la propria unità in tale banchina, sono già anticipatamente diffidati a disormeggiare tempestivamente in caso di condizioni metereologiche avverse ed in particolare al presentarsi dei venti provenienti da SUD. Gli stessi saranno direttamente e personalmente responsabili per qualsiasi danno possa derivare, a causa del proprio ormeggio, alla propria barca o a quella di terzi, nonché alle infrastrutture portuali;

- **ZONA D:** specchio acqueo assentito in concessione;
- **ZONA GAC:** tratto lungo mt. 10, destinato all'ormeggio delle unità, della lunghezza massima consentita dalla catenaria, munite di licenze di pesca in corso di validità;
- **ZONA M:** tratto di banchina di cinque metri, come meglio rappresentato graficamente, destinato esclusivamente all'ormeggio delle unità militari e di forze di polizia in genere;
- **ZONA T:** banchine ad ormeggio libero e gratuito destinato alle imbarcazioni da diporto e alle motobarche in transito, iscritte e non. In questo tratto di banchina è consentito, per il tempo strettamente necessario, l'ormeggio occasionale alle suddette imbarcazioni che abbiano necessità di ormeggio per rilascio forzato o per altre giustificate necessità, alle seguenti tassative condizioni:
  - a) previa autorizzazione (anche verbale), della Guardia Costiera presso la sezione distaccata del Porto di Scauri, reperibile anche al numero 0923.697429;
  - b) Particolari esigenze di sosta per periodi più lunghi saranno valutate, di volta in volta, all'Autorità Marittima;
  - c) che l'unità venga ormeggiata in sicurezza in funzione della lunghezza fuori tutto (lft);

- d) che l'unità ormeggiata o da ormeggiare sia munita di tutti i documenti in corso di validità sia per lo scafo, che per il/i motore/i;
- e) che l'unità sia in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed in regola con normative in materia di sicurezza della navigazione e tutela ambientale;
- f) che l'unità sia attrezzata delle previste dotazioni antincendio;
- g) che l'imbarcazione ormeggiata sia costantemente vigilata allo scopo di evitare possibili danni che possano essere causati da avverse condizioni meteomarine e dal moto ondoso;
- h) in via del tutto eccezionale, potrà essere consentito, su base di opportunità ed in funzione delle condizioni meteorologiche, l'ormeggio affiancato di più unità a condizione che:
  - g1) non vengano ostacolate le manovre cinematiche all'interno del porto;
  - g2) non vengano effettuate operazioni di trasbordo da una barca all'altra sino al raggiungimento della banchina, di persone al di fuori del proprio equipaggio e comunque tali trasbordi avverranno sotto l'esclusiva responsabilità del Comandante dell'unità;
  - g3) si provveda che le unità ormeggiate abbiano idonei parabordi.
- **ZONA C:** previo autorizzazione dell'Autorità Marittima, il dente di attracco è destinato all'ormeggio prioritario delle navi di linea, secondariamente delle altre unità mercantili e non, di grosso tonnellaggio, delle navi militari e delle unità da pesca di medio e grosso tonnellaggio. Il dente dovrà essere lasciato sempre libero in caso di ormeggio delle navi di linea. Qualora il dente venga impegnato da unità diverse da quelle di linea, l'unità ormeggiata dovrà essere costantemente presidiata allo scopo di evitare disservizi con i collegamenti di linea ed evitare, altresì, possibili danni che possano essere causati da avverse condizioni meteomarine e dal moto ondoso.
- **ZONA A** nello specchio acqueo antistante lo scalo di alaggio, utilizzato per le operazioni di alaggio/varo di unità di piccola stazza, è vietato interdire/ostacolare l'uso pubblico, ormeggiando con qualsiasi mezzo. Inoltre, lungo lo scalo è vietata la sosta di veicoli e la sosta a secco di unità, a pena la rimozione forzata, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di pubblica utilità.

## **Articolo 2**

### **Altezza dei fondali**

In considerazione delle possibili variazioni dell'altezza del fondale dell'imboccatura e del bacino portuale, è fatto obbligo a tutte le unità in transito di accertarsi della effettiva possibilità, in relazione al proprio pescaggio, di poter entrare e navigare, in sicurezza, all'interno del porto.

Tutte le unità navali intraprendono la manovra di entrata/uscita dai porti a proprio rischio e pericolo, ancor più se in presenza di moto ondoso e/o bassa marea.

## **Articolo 3**

### **Manovre in porto**

Nelle acque portuali, tutte le unità sono tenute a manovrare con prudenza ed a velocità ridotta al minimo necessario per la sicurezza della manovra, e comunque devono evitare di provocare un moto ondoso tale da agitare le acque portuali o da produrre danni alle altre unità ormeggiate.

Durante le operazioni di ingresso, uscita, transito, ormeggio, disormeggio e qualunque altro tipo di operazione nello specchio acqueo portuale, le unità con obbligo dell'apparecchiatura VHF a bordo, dovranno assicurare l'ascolto radio sul canale 16 VHF/FM (156,800 Mhz).

## **Articolo 4**

## **Cautele agli ormeggi**

Tutte le imbarcazioni devono essere ormeggiate secondo le corrette modalità dettate dalla perizia marinaresca e comunque in sicurezza.

Le unità all'ormeggio devono adottare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle opere portuali. L'unità che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale e/o ad altre unità, ovvero riporti avarie che le impediscono di riprendere la navigazione, deve darne immediato avviso all'Autorità Marittima.

### **Articolo 5**

#### **Limiti di responsabilità**

Né l'Autorità Marittima, né l'Ente Gestore sono responsabili nei confronti degli Utenti, che non potranno richiedere alle Pubbliche Amministrazioni risarcimenti per danni sulla propria unità, o a se stesso o a terzi, per danni:

- a. causati da terzi;
- b. per eventuali furti parziali o totali di beni;
- c. a beni degli Utenti avvenuti a causa di eventi meteorologici straordinari. Fanno fede gli avvisi meteorologici, i bollettini e le comunicazioni di allerta/rischio idrogeologico emanate dagli Enti preposti;
- d. conseguenti a catastrofi naturali, sommosse, atti vandalici, eventi bellici.

### **Articolo 6**

#### **Ancoraggio**

È vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione della locale Autorità Marittima, dare fondo alle ancore, sia all'interno del bacino portuale che nel canale di accesso e manovra nonché nell'avamposto. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte, agli anelli, alle catenarie appositamente predisposte e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.

### **Articolo 7**

#### **Unità navali delle Forze Armate/Forze di Polizia, in servizio di Stato, o facenti capo ad Enti Pubblici.**

In caso di particolare necessità istituzionali, dovrà in ogni caso, essere assicurato l'ormeggio alle unità navali delle Forze Armate/Forze di Polizia, in servizio di Stato, o facenti capo ad Enti Pubblici.

### **Articolo 8**

#### **Diversa destinazione posti ormeggio**

L'Autorità Marittima, in relazione a particolari esigenze di traffico, può di volta in volta assegnare i posti di ormeggio a qualsiasi unità senza tener conto della destinazione delle banchine.

## **SOSTA E CIRCOLAZIONE**

### **Articolo 9**

#### **(Porto di Scauri - descrizione)**

Il porto di Scauri si suddivide nelle seguenti aree:

- a. Area operativa:** area ristretta e soggetta alla normativa di security delimitata dal cancello di accesso alla facility, come meglio individuata con il colore verde nel grafico in allegato 2.
- b. Aree non operative:** tutte le aree al di fuori dell'area operativa, inclusa la discesa di accesso e di uscita dal porto.

## **Articolo 10**

### **(Area operativa - circolazione e sosta)**

1. L'accesso veicolare all'area operativa è consentito **esclusivamente durante** le operazioni commerciali collegate al traffico di linea, sotto la vigilanza del PFSO.
2. L'accesso pedonale durante le operazioni commerciali delle navi di linea è vietato, ad eccezione del personale autorizzato, sotto la vigilanza del PFSO.
3. In caso d'emergenza l'accesso veicolare e pedonale è sempre consentito ai medici, per l'assistenza a persone nell'area operativa, nonché alle forze di polizia.
4. In qualunque caso è assolutamente vietata la sosta all'interno dell'area operativa, a meno di comprovati casi di emergenza.
5. La circolazione all'interno dell'area delimitata dalla recinzione di security è soggetta al limite massimo di velocità di 10 Km/h.
6. Al fine di garantire la pubblica incolumità, l'assistenza ai passeggeri e prevenire il verificarsi di danni alle opere portuali, si fa obbligo alle imprese portuali, ex articolo 16 della Legge 84/94, ed alle società di navigazione, ciascuno per la parte di propria competenza, di adottare ogni misura ritenuta idonea per garantire la massima sicurezza prima, durante e dopo le operazioni commerciali.
7. Per le citate finalità, le società di navigazione sono tenute a predisporre:
  - a. l'instradamento dei passeggeri, con o senza veicoli al seguito;
  - b. la protezione, con transenne o con altri mezzi/soluzioni organizzative idonee, dal pericolo di caduta in mare;
  - c. l'adozione di ogni utile accorgimento, al fine di prevenire danni al manto stradale o alle infrastrutture portuali, a causa della movimentazione di veicoli cingolati e/o speciali.
8. Per le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, anche con automezzo al seguito, la responsabilità di eventuali danni alle persone è posta in capo al vettore marittimo, nei termini, modalità e limiti di cui all'articolo 409 del codice della navigazione.
9. In virtù di quanto previsto dai precedenti punti, eventuali danni agli autoveicoli e/o alle cose in dipendenza del transito/sosta/fermata in area operativa restano a carico del proprietario e/o conducente medesimi.
10. Parimenti, restano a carico degli interessati eventuali danni alla persona subiti in dipendenza della circolazione pedonale.
11. L'Autorità Marittima e la Regione Siciliana sono in ogni caso manlevati da qualsivoglia responsabilità per danni derivanti dalla circolazione veicolare e pedonale nell'area operativa, a persone, cose e veicoli.

## **Articolo 11**

### **(Area NON operativa - circolazione e sosta)**

1. Allo scopo di evitare possibili situazioni di pericolo e/o intralcio in ambito portuale, è vietata la fermata o la sosta dei veicoli:
  - a. ad una distanza inferiore a 2 metri dal ciglio della banchina;
  - b. nel raggio di azione dei mezzi meccanici di sollevamento;
  - c. ad una distanza tale da non permettere l'accesso sicuro alla cabina elettrica, ai tombini, nonché all'impianto antincendio;
3. La velocità massima consentita per qualsivoglia veicolo/motociclo circolante nell'area è di 10 Km/h.
4. In virtù di quanto previsto dai precedenti punti, eventuali danni agli autoveicoli/motocicli e/o alle cose in dipendenza del transito/sosta/fermata all'interno dell'area restano a carico del proprietario e/o conducente medesimi.
5. Parimenti, restano a carico degli interessati eventuali danni alla persona subiti in dipendenza della circolazione pedonale.

6. L'Autorità Marittima e la Regione Siciliana sono in ogni caso manlevati da qualsivoglia responsabilità per danni derivanti dalla circolazione veicolare e pedonale nell'area, a persone, cose e veicoli.
7. In tutti i casi in cui il veicolo/motociclo in sosta determini intralcio alla regolare circolazione, allo svolgimento di cerimonie o manifestazioni, o sia in ogni caso d'intralcio ad attività di carattere militare, di polizia, di soccorso o di carattere pubblico in genere, lo stesso potrà essere forzatamente rimosso a spese dei rispettivi proprietari.

## **Articolo 12**

### **Sicurezza marittima, portuale e militare**

L'Autorità Marittima, per contingenti necessità di sicurezza marittima, portuale e militare, intese nella loro accezione più ampia, si riserva la facoltà di sospendere il transito, la sosta e/o la fermata dei veicoli, nonché l'accesso ai pedoni negli ambiti portuali, ovvero a porzioni di essi.

## **Articolo 13**

### **Divieti in generale**

In tutto l'ambito portuale di Scauri, inclusa l'imboccatura, è inoltre vietato:

- Di effettuare qualsiasi tipo di riprese cinematografiche/televisive ovvero servizi fotografici in violazione dell'ordinanza 10/2016 di questo Comando.
- La sosta e/o l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione della locale Autorità Marittima;
- Mettere in opera ormeggi fissi e/o corpi morti, gavitelli e boe, anche a mezzo di ganci o anelli a terra che saranno rimossi coattivamente a carico degli interessati in caso di mancanza di regolare atto concessorio rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, a meno che non si tratti di arredi portuali predisposti dall'Autorità;
- Affiggere manifesti, avvisi e stampe in genere,
- Accendere fuochi;
  
- Lasciare attrezzature da pesca lungo le banchine,
- Gettare nelle acque portuali scarti o rimanenze del pescato;
  
- L'uso di detersivi e di sostanze similari degli autoveicoli in sosta sulle banchine;
- Eseguire la pulizia della carena, il lavaggio delle unità con detersivi e detergenti senza recupero delle acque, le pitturazioni a spruzzo, l'uso di vernici e solventi non conformi alla normativa vigente, l'uso di fiamme libere, l'uso di attrezzature rumorose e di gruppi elettrogeni nelle aree demaniali di sosta e deposito di natanti e imbarcazioni;
- Sono vietate tutte le operazioni con mezzi meccanici, elettromeccanici, idraulici o manuali (quali pompe, idranti o altro) che comportino la produzione di reflui.

## **Art. 14**

### **Sanzioni**

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili penalmente e civilmente dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1161 e/o 1164 e/o 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione e/o 650 del Codice Penale.

Per quanto attiene specificamente le contravvenzioni alle norme in materia circolazione in ambito portuale, in area non operativa, si applicano le violazioni previste dal Codice della Strada.

### **Articolo 15** **Disposizioni finali**

L'Autorità Marittima non è responsabile per eventi dannosi che dovessero verificarsi in conseguenza dell'inosservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, nonché per eventuali danni a persone, cose o veicoli derivanti da carenze infrastrutturali esistenti o che possono verificarsi all'interno dei porti, alla cui manutenzione sono tenuti la Regione Siciliana e/o il Genio Civile Opere Marittime e/o il Genio Civile Regionale e/o il Comune di competenza, a norma della L. 84/'94.


La presente Ordinanza **abroga gli artt. 5 e 6 dell'Ordinanza n° 17/2010**, della Capitaneria di Porto di Palermo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Comando e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it).

Pantelleria, 14.03.2018

**F.TO IL COMANDANTE**  
Tenente di Vascello (CP) Sergio Maria  
PELUSO





**ALLEGATO 2**

